

Art. 40 R.G.E. – DILAZIONI DI PAGAMENTO

1.

- Il presente articolo disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria, non affidate in concessione a terzi.
- Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:
 - avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia e/o omesso versamento
 - ingiunzioni di pagamento
- Competente all'applicazione del presente procedimento è il Settore Entrate Tributarie.

2.

- Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importo superiore a trecento euro, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del Dirigente del Settore Entrate Tributarie.
- E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale e l'autorizzazione all'addebito in conto delle rate e dei relativi oneri (commissioni). A tal fine il richiedente deve presentare al Comune apposito mandato per addebito diretto Sepa.
- Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:

a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee).

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- Isee superiore ad euro 24.000,00;
- titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio superiore ad euro 15.000,00 risultante dalla documentazione Isee.

b) Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone in contabilità ordinaria

La rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi. La determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà viene valutata tenendo conto della capacità della società e della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

La rateizzazione non può essere concessa in caso di società che si trovino in stato di liquidazione.

3.

- La domanda di accesso alla rateizzazione deve riportare le seguenti informazioni:

a) Persone fisiche

Il debitore può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà dichiarare il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda.

L'Isee verrà acquisito d'ufficio dalla banca dati Inps.

b) Persone giuridiche

Il debitore, nella persona del legale rappresentante, può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà indicare la documentazione presentata a supporto della richiesta stessa.

- E' facoltà del Dirigente del Settore Entrate Tributarie richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta. La mancata esibizione della documentazione entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

4.

- Limitatamente alle istanze di dilazione presentate dalle persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) riferite a debiti tributari di importi superiori il limite di € 30.000,00, ai fini della valutazione della solvibilità del richiedente verrà utilizzato l'indice di liquidità, che è l'indice comunemente impiegato nelle analisi di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Tale indice è pari a:
$$\frac{\text{liquidità immediata} + \text{liquidità differita}}{\text{passività correnti}}$$

Se tale indice è superiore a 1, la situazione finanziaria della società o della ditta è tale da garantire la piena solvibilità del debito; pertanto la richiesta di rateazione potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia uguale o inferiore a 1, l'applicazione dell'indice di liquidità, non sarà da solo sufficiente ad integrare il requisito della solvibilità del debito. Per questo motivo si dovrà prendere in considerazione un ulteriore indice, denominato indice ALFA.

Tale indice a pari a:
$$\frac{\text{Debito complessivo}}{\text{Valore della produzione}} \times 100$$

Se il valore dell'indice Alfa è inferiore o uguale a 2 la situazione finanziaria dell'impresa è tale da consentire la concedibilità della dilazione. Nel caso in cui tale indice sia superiore a 2 l'ammissione del beneficio di dilazione è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria ovvero assicurativa a copertura dell'intero importo oggetto della rateizzazione, ricoprente l'intero periodo di dilazione aumentato di un anno. La polizza dovrà essere stipulata con un Istituto bancario ovvero Istituto assicurativo controllato ed autorizzato dall'IVASS, deve essere redatta in conformità ai modelli previsti dalla Circolare n. 15/E-7374 del 26 gennaio 2000 e successive determinazioni e deve prevedere la clausola di non escussione preventiva del debitore principale.

- La garanzia fideiussoria non è richiesta per debiti intestati ad Enti e Amministrazioni Pubbliche.

5.

- La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata al Settore Entrate Tributarie, utilizzando lo stampato predisposto dagli uffici e consegnata direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica certificata, allegando, a pena di inaccogliabilità dell'istanza, giusta art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente o legale rappresentante.
- Nel caso di presentazione dell'istanza a mezzo PEC le modalità saranno quelle di cui all'art. 65 del CAD - Codice Amministrazione Digitale – D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss. mm. e ii.

6.

- In caso di rateizzazione di avviso di accertamento potrà essere rateizzato esclusivamente l'importo a sanzione piena, ove prevista, atteso che l'importo con sanzione ridotta si applica solo a quei contribuenti che estinguono il debito entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto.
- La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La scadenza della prima rata viene fissata al giorno 5 del mese. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data

della domanda di rateizzazione.

- E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
 - La durata del piano rateale non può eccedere:
 - i dodici mesi per importi fino a 1.200,00 €
 - i diciotto mesi per importi fino a 2.500,00 €
 - i ventiquattro mesi per importi fino a 5.000,00 €
 - i trentasei mesi per importi fino a 10.000,00 €
 - i quarantotto mesi per importi fino a 15.000,00 €
 - i sessanta mesi per importi fino a 30.000,00 €
 - i settantadue mesi per importo superiori 30.000,00 €
- fermo restando che l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00. In caso di particolare disagio economico, opportunamente documentato, la rata mensile può essere ridotta fino ad euro 50,00.
- Compatibilmente con gli interventi tecnici necessari per l'attivazione del servizio, la modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto in conto corrente. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare apposito mandato SEPA Direct Debit sottoscritto e completo delle informazioni necessarie per il buon fine dell'addebito.

7.

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione nei seguenti casi:
 - In caso di mancato pagamento della prima rata;
 - In caso di mancato pagamento di 2 rate, per rateizzazioni da ammortizzare entro 12 mesi;
 - In caso di mancato pagamento del 20% del numero di rate concesse, arrotondato per eccesso all'unità, e comunque fino a un massimo di 10 rate, per rateizzazioni che eccedano i 12 mesi di durata.

La decadenza comporta che l'intero importo residuo, maggiorato delle commissioni di insoluto maturate, è riscuotibile in unica soluzione entro 30 giorni, previa comunicazione da trasmettere all'interessato, e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

8.

- La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a dilazioni riguardanti provvedimenti di accertamento tributario concesse nei 3 anni solari precedenti la data di presentazione della nuova istanza di rateizzazione, fatta eccezione dei casi in cui il contribuente sia incorso in situazioni di morosità incolpevole, da intendersi quale situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento di una o più rate a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del titolare del debito, in analogia a quanto previsto nel D.M. 14 maggio 2014. In tal caso sarà cura del contribuente allegare all'istanza di rateazione ogni documentazione utile a giustificare la motivazione che ha determinato la morosità in precedenti rateizzazioni e che sia riconducibile alle seguenti cause:

- ✓ perdita del lavoro per licenziamento
- ✓ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
- ✓ cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
- ✓ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- ✓ cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- ✓ malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la

necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali

- E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui, come previsto dall'art. 37 del R.G.E. Il contribuente e l'accollante devono presentare, entro il termine di 30 giorni antecedente al termine di pagamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo. La dichiarazione deve contenere gli elementi identificativi del debito tributario e l'ammontare oggetto dell'accollo.
- Nell'ipotesi di debitori solidali, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di uno o più condebitori non potrà mai significare scioglimento del vincolo di solidarietà; questo potrà essere disposto per i rateizzanti che avranno pagato la propria quota all'avvenuto recupero di almeno il 75% dell'intero credito.

9.

- Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 (norma "eccezionale" che prevale, quindi, sulla regola generale di cui all'art. 21 del D.P.R. 602/1973) le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi di mora.
- Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.
- All'importo della prima rata si aggiungono gli ulteriori interessi giornalieri maturati, calcolati a partire dalla data di notifica del provvedimento da rateizzare fino alla scadenza della prima rata concessa, oltreché una commissione fissa per diritti di notifica, qualora il provvedimento di concessione di dilazione non venga trasmesso via PEC.
- All'importo di ciascuna rata va altresì sommata la quota relativa alle commissioni bancarie di addebito in conto, di cui al comma 2 e al comma 6.

10.

- Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

11.

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

12.

- Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, sarà applicato alle istanze di nuova acquisizione a partire dalla medesima data e, se più favorevole al contribuente, alle istanze in corso di istruttoria alla predetta data.
- Fin tanto che non sarà attivata relativa convenzione con l'Inps per l'acquisizione d'ufficio degli Isee, i contribuenti dovranno allegare all'istanza di rateizzazione la predetta attestazione.